

Art. 2423 c.c.  
Oic 31  
las 37

### Nicola Lucido

Dottore commercialista, Ricercatore  
Area Aziendale FNC

### Raffaele Marcello

Consigliere Nazionale CNDCEC,  
Componente Consiglio di Gestione OIC

# Le passività potenziali e la loro iscrizione in bilancio

## Premessa

Il processo classificatorio di una passività potenziale richiede due distinti step e cioè:

- › l'identificazione delle discriminanti per cui è possibile stabilire quando una passività possa dirsi probabile, possibile o remota;
- › la determinazione del valore da attribuire alla suddetta passività probabile o possibile per l'apposizione del fondo rischi, nella prima ipotesi, e del richiamo in nota integrativa, nella seconda circostanza.

Per quanto attiene il primo step, il supporto di quanto normato dal codice civile non risulta sufficiente, pertanto è necessario ricorrere alle indicazioni fornite dai principi contabili internazionali e nazionali.

In merito, invece, alla determinazione del valore, trattandosi di una congettura,<sup>1</sup> è richiesto un percorso valutativo tale da generare un valore "congruo" in grado di esprimere la grandezza economica all'interno di un range di valori tra un minimo e un massimo.

## Le passività potenziali nel codice civile, secondo i principi contabili internazionali e nazionali

L'art. 2424-bis, terzo comma, c.c. stabilisce che «*Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza*».

Facendo richiamo ai postulati di redazione di bilancio, di cui all'art. 2423 c.c., in tema di chiarezza, veridicità e correttezza, si forniscono alcune indicazioni per il processo di valutazione di una passività potenziale "probabile", iscrivibile in bilancio come fondo rischi, piuttosto che "possibile", da cui l'informativa in nota integrativa, o remota, per la quale non è previsto alcun obbligo in materia di redazione di bilancio.

Dalla lettura dell'inciso, mentre risulta evidente e incontrovertibile il richiamo ai fondi rischi e oneri futuri, meno chiara sembra essere l'identificazione delle discriminanti di una passività potenziale, a cui si correla uno dei predetti fondi, ovvero il fondo rischi.

Mutuando quanto indicato dall'Oic 31, ai paragrafi 4 e 5, sono classificabili come "fondi oneri" le passività che si caratterizzano per natura determinata ed esistenza certa, riconducibili a obbligazioni già assunte dall'impresa alla data di bilancio, per quanto stimate nell'importo e nella data della loro sopravvenienza.

Per i fondi rischi, invece si parla di passività la cui natura è sicuramente determinata, ma questa volta a esistenza probabile, sempre riferita a una situazione in essere alla data di chiusura del bilancio.

Sincronizzando le definizioni fornite dal codice civile e dall'Oic 31, è possibile sottolineare la compresenza di due elementi comuni, ovvero:

- › la natura determinata del debito, richiamata per entrambi i fondi;
- › l'esistenza del debito alla data di chiusura del bilancio di esercizio, che è certa, per i fondi oneri, e probabile, per i fondi rischi.

1. La congettura è «una proposta, una supposizione desunta da dati certi o variamente incerti, talora anche da altre congetture, in modo arbitrario entro limiti; essa si introduce in un processo di ricerca quando è giudicata utile. La congettura è una supposizione, una proposta, senza alcuna pretesa di realtà, solo ha una pretesa di "congruenza"», in C. Masini, "I bilanci d'impresa", Giuffrè, 1957, pag. 65.

Il concetto di “probabilità” riportato dal codice civile viene meglio definito dai principi contabili internazionali e nazionali, essendo l'elemento probabile rappresentativo del trattamento contabile di una passività potenziale da iscrivere in un fondo rischi futuro.

Secondo il principio contabile internazionale Ias 37, l'**obbligazione va distinta in attuale o possibile**.<sup>[2]</sup>

Soffermandoci sull'**obbligazione attuale**, la medesima si caratterizza in quanto, alla chiusura del bilancio, risulta:

- > riferita a un evento passato;
- > stimabile con attendibilità con riferimento alla probabilità di impiego di risorse finanziarie future.<sup>[3]</sup>

In merito al verificarsi della probabilità, il par. 23 dello Ias 37 la definisce come «[...] più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario, cioè la probabilità che il fatto si verificherà è maggiore della probabilità che non si verificherà».<sup>[4]</sup> Si tratta quindi di sviluppare un vero e proprio **calcolo probabilistico**, in relazione al quale il **superamento del 50% dell'eventualità** per cui si richiede un impegno finanziario da parte dell'impresa serve per classificare quell'obbligazione attuale come probabile.<sup>[5]</sup> Per facilitare il calcolo probabilistico, sarebbe opportuno individuare delle classi omogenee e valutare la frequenza e il comportamento dell'intera classe, al fine di considerare l'obbligazione che ne deriva come attuale. Il che potrebbe comportare che un'obbligazione presa singolarmente (per esempio, un singolo

credito) non risponde, se non in modo residuale, alle sollecitazioni per la determinazione probabilistica, ma inserita all'interno di una categoria (per esempio, crediti verso una categoria di clienti) offre una differente prospettiva per il soggetto valutatore.<sup>[6]</sup>

L'**obbligazione possibile** o non probabile concerne invece passività potenziali, che provengono comunque da eventi passati, ma che presentano una **probabilità inferiore al 50%** per cui dette passività si possano tramutare in un impiego futuro di risorse finanziarie. In altri termini, le passività possibili presentano **incertezze** nella stima sia dell'*an* (sostenimento di un onere probabile), sia del *quantum* (valore dell'adempimento). Sono trattate alla stessa stregua le obbligazioni che, seppure attuali e preventivabili nell'*an*, presentano una certa aleatorietà nel *quantum*, ovvero risulta difficoltoso stabilire, alla data di chiusura del bilancio, un valore attendibile e congruo con riferimento all'esborso finanziario futuro.

Per concludere, anche se non emerge in modo esplicito nello Ias 37, la difficoltà nell'attuazione di un calcolo probabilistico nell'identificazione dell'*an* e nella determinazione del *quantum* rappresenta un'obbligazione remota.<sup>[7]</sup>

Il principio contabile nazionale Oic 31, al par. 10, trattando di passività potenziali, si esprime invece come segue: «Le passività potenziali rappresentano passività connesse a “**potenzialità**”, cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro».<sup>[8]</sup>

Così come al par. 9, sottolineando che cosa debba

2. Lo Ias 37, al par. 10, recita come segue: «La passività potenziale è:

- a. una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente sotto il controllo dell'entità; o
- b. un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché:
  - > non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione; o
  - > l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità».

3. Sull'argomento, tra gli altri, A. Capelli, “Analisi dello Ias 37 sui criteri di rilevazione e misurazione degli accantonamenti alla luce delle indicazioni fornite dalla Guida operativa 3”, in *Guida alla Contabilità & Bilancio, Il Sole 24 Ore, febbraio 2009*.

4. Sullo Ias 37, tra gli altri, A. Capelli, “Analisi dello Ias 37 sui criteri di rilevazione e misurazione degli accantonamenti alla luce delle indicazioni fornite dalla Guida operativa 3”, in *Guida alla Contabilità & Bilancio, Il Sole 24 Ore, febbraio 2009*.

5. In tale senso F. Dezzani – P.P. Biancone – D. Busso, “Manuale Ias/Ifrs”, Ipsoa, 2010, pag. 1521.

6. Cfr. par. 24 dello Ias 37.

7. In merito, si veda, tra tutti, Aa.Vv., “International Gaap 2008”, Wiley, 2008, pag. 1931 e segg.

8. L'Oic 19, versione 2005, con riferimento al concetto di “potenziale”, si esprimeva, al punto C. VI.a., come segue: «In particolare, per “potenzialità” si intendono in questo Principio contabile una situazione, una condizione od una fattispecie esistenti alla data del bilancio, caratterizzate da uno

intendersi per “potenzialità”, chiarisce che «*Per potenzialità si intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale)*».

Le variabili che è possibile ricercare sia nel par. 9, sia nel par. 10 sono:

- › l'esistenza, alla data di chiusura del bilancio, di situazioni che possano fare presumere la rilevazione di una passività potenziale;<sup>[9]</sup>
- › lo stato di incertezza sul verificarsi dell'evento futuro e sulla possibilità che ne potrebbero derivare conseguenze negative sul piano finanziario dell'impresa.

L'esistenza o meno di condizioni che possano fare presumere la rilevazione di una passività potenziale si correla all'esistenza probabile di un evento, dal cui accadimento si potrebbero generare perdite per l'impresa. Affinché un evento possa dirsi probabile, è necessario che sia verosimilmente determinabile, sulla scorta delle informazioni di cui si dispone. Per definire la presenza o meno di caratteri di verosimiglianza ovvero dell'esistenza probabile, occorre, a nostro avviso, soffermarsi sul concetto di “**rischio**”, che, secondo quanto indicato dalla dottrina, deve essere tenuto ben distinto dal concetto di “incertezza” pura o non misurabile. Questo perché **solo il rischio può essere ricondotto nell'alea della probabilità**, in quanto scaturisce dalla combinazione tra la ripetibilità degli eventi, in relazione ai quali è possibile acquisire una serie di informazioni che rendano piuttosto verosimile e congruo il giudizio su una passività potenziale. Il tutto diversamente da

quanto accade parlando di incertezza pura o non misurabile, poiché, in tale circostanza, un evento non riesce a essere «*schematizzato per astrazione in un modello rappresentativo, su cui è possibile eseguire un numero comunque grande di esperimenti, tutti nelle medesime condizioni, o il più possibile tali*».<sup>[10]</sup> Pertanto la scarsa ripetibilità non genera distribuzioni statistiche, tali da rendere piuttosto oggettive le informazioni che ne possono derivare e che sono utili a stabilire un rischio congruo con i suoi effetti probabili.<sup>[11]</sup>

È facile comprendere quindi che la categorizzazione di un evento richiede sicuramente la raccolta di informazioni, necessaria ma non sufficiente, poiché deve essere combinata alla ripetibilità di un evento, al fine di definire il rischio di realizzo. Si pensi, a tale proposito, per esempio, alla perdita su crediti rispetto al fondo svalutazione crediti. Nella prima circostanza, ovvero nell'ipotesi di rilevazione della perdita, l'informazione è certa, per cui sono definibili anche gli effetti negativi dell'evento che ne conseguono. Parlando di fondo svalutazione crediti, le informazioni relative si riferiscono, per esempio, alla classe omogenea di clienti, all'andamento del loro settore di appartenenza, alla storicità degli andamenti delle vendite, oltre che alla ripetibilità delle registrazioni di perdite su crediti, alla percentuale media di perdite sul valore complessivo dei clienti ecc.<sup>[12]</sup> Si tratta, in quest'ultima ipotesi, di un esempio in cui l'incertezza diventa piuttosto misurabile (rischio) tanto da considerare probabile il verificarsi di un evento e dei suoi effetti.

Alla luce di quanto sino ad ora esposto, appare più semplice stabilire che al venire meno della “probabilità” con rischio determinabile, la passività vie-

---

*stato d'incertezza, le quali, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi per l'impresa in una perdita od in un utile, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva, l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, una minaccia d'espropriazione, rischi non assicurati, ecc.), ovvero l'acquisizione di un'attività o la riduzione di una passività (ad esempio una causa attiva, benefici fiscali da perdite a nuovo, ecc.)».*E ancora, al punto C. VI. b., «*Il fatto che la determinazione di alcuni valori di bilancio implichi un procedimento di stima non significa che esista una situazione d'incertezza che caratterizza una potenzialità come definita nel precedente paragrafo C.VI.a., sebbene il procedimento di determinazione del relativo ammontare possa essere similare*».

9. La data di bilancio può essere intesa come momento in cui si sta effettuando la valutazione. Rientrano quindi tutte quelle valutazioni infrannuali a cui si riferisce la determinazione di un reddito di esercizio, piuttosto a cui si riferisce la costruzione di un capitale per l'esercizio futuro dell'impresa.

10. In F. Di Lazzaro, “Il rischio aziendale”, Giuffrè, 1990, pag. 8.

11. Sui rischi d'impresa si veda anche U. Bertini, “Introduzione allo studio dei rischi in Economia Aziendale”, Giuffrè, 1968, pag. 19 e segg.

12. A oggi validi suggerimenti potrebbero essere acquisiti anche dai principi di revisione e, in particolar modo, dall’“Isa 505 – Conferme Esterne”, ripreso dal documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al cap. 18.

ne classificata come “possibile”. In quest’ultimo caso, la passività, comunque riconducibile a eventi futuri, si contraddistingue per un’esistenza probabile poco definibile, a tal punto da rendere non verosimile che l’evento possa produrre una perdita per l’impresa.

I principi contabili italiani annoverano, per finire, l’evento come remoto, qualora la probabilità che si possa delineare una perdita, ovvero un esborso finanziario, relativamente a una passività potenziale sia considerata un evento eccezionale e non prevenibile, sia nel *quantum*, sia nell’*an*.

In definitiva, è **difficile che l’esistenza probabile e lo stato di incertezza vengano definiti a priori**, in assenza di un processo valutativo che evidenzi con chiarezza il rischio di una perdita che ne potrebbe derivare e gli effetti sugli equilibri economici e finanziari dell’impresa. Il rischio sicuramente costituisce una variabile non trascurabile, ma che occorre sapere valutare in concomitanza alle informazioni raccolte e alla frequenza con cui un fenomeno si ripete. Questo perché, **circoscritto il rischio, è più semplice fare una distinzione tra passività probabile con rischio determinato e passività possibile o remota, entrambe, seppure in misura differente, con rischio di natura incerta e non misurabile.**

### L’iscrizione in bilancio delle passività potenziali

In tema di contabilizzazione, il codice civile, all’**art. 2424-bis**, seppure in modo non esplicito, regola l’iscrizione della passività potenziale in bilancio.<sup>[13]</sup>

In tale senso, un chiarimento viene fornito dall’**Oic 31**, che, al par. 5, recita: «*I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si*

*tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro».*

È evidente che l’iscrizione del fondo rischi in bilancio richiede sicuramente un’**attenta lettura della natura della passività**. Così come è chiaro che gli elementi alla base dell’iscrizione in bilancio tra i fondi rischi di una passività potenziale sono la **natura determinata dei debiti e l’esistenza probabile alla chiusura dell’esercizio**.<sup>[14]</sup> L’accantonamento al fondo rischi, secondo quanto indicato al par. 7 dell’Oic 31, rappresenta una contropartita, intesa come onere o perdita, a una rilevazione patrimoniale. Si tratta, in altri termini, di un onere non monetario, che garantisce un processo di autofinanziamento dell’impresa in vista di una probabile perdita finanziaria che andrà rilevata. Ne consegue che il fondo rischi non può avere come finalità quella di correggere valori dell’attivo mediante una rettifica, dovendo esso stesso evidenziare, tutt’al più, un rischio futuro e non generico, per fatti rilevabili alla data di bilancio, anche se emersi successivamente alla chiusura dell’esercizio.<sup>[15]</sup>

Volendo tradurre in rilevazioni contabili quanto detto, partiamo dalla **passività potenziale probabile** per poi passare alla **passività potenziale possibile**.

L’accantonamento al fondo rischi futuri della **passività potenziale probabile** presuppone che la determinazione del *quantum* venga eseguita **attualizzando il valore futuro del danno che l’impresa potrebbe subire**, considerando quindi la **probabilità che il rischio si concretizzi**.<sup>[16]</sup>

13. Riproponiamo quanto indicato nell’art. 2424-bis, ovvero «*Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza*».

14. Diversamente dai fondi rischi, i fondi oneri e spese future, richiamati nel par. 4 dell’Oic 31, attengono a passività di natura determinata ed esistenza certa, riferite a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, seppure stimate nell’importo e nella data di sopravvenienza. La principale differenza tra un fondo spese e un fondo rischi è rappresentata dalla presenza di un’«obbligazione già assunta alla data di bilancio» (Oic 31 par. 6), presente nel caso di fondi per oneri e relativa a una manifestazione numeraria futura.

15. Oic 31, par. 27.

16. Sull’argomento E. Pattumelli, “*Criteri contabili per la rilevazione e l’informativa relativa agli accantonamenti, le passività e le attività potenziali*”, in *Guida alla Contabilità & Bilancio*, Il Sole 24 Ore, marzo 2008.

**ESEMPIO DI PASSIVITÀ POTENZIALE PROBABILE**

Esaminando un caso specifico avremo:

1. al momento della determinazione del valore da accantonare al fondo avendo quantificato in modo verosimile il futuro esborso finanziario pari, per esempio, a 500.000 euro:

**SCRITTURA CONTABILE 1**

DESCRIZIONE	DARE	AVERE
Accantonamento fondo rischi	500.000	
Fondo per rischi		500.000

**Stato patrimoniale - Passivo**

...		
B) Fondi per rischi e oneri		500.000
...		
3) Altri		

**Conto economico**

...		
B) Costi della produzione		
...		
12) Accantonamenti per rischi <sup>17)</sup>		500.000

2. Al momento dell'utilizzo del fondo possiamo avere:
  - a. utilizzo del fondo pari al rischio subito. Per cui la rilevazione dei debiti verso terzi da cui si genererà il futuro esborso finanziario è pari, nell'esempio, a euro 500.000:

**SCRITTURA CONTABILE 2**

DESCRIZIONE	DARE	AVERE
Fondo per rischi	500.000	
Debiti verso terzi		500.000

- b. utilizzo del fondo non capiente. Per cui il danno subito è pari, nell'esempio, a euro 600.000, rilevando per la differenza, una sopravvenienza passiva:

**SCRITTURA CONTABILE 3**

DESCRIZIONE	DARE	AVERE
Fondi per rischi	500.000	
Sopravvenienza passiva <sup>18)</sup>	100.000	
Debiti verso terzi		600.000

- c. utilizzo del fondo con perdita minore dell'accantonamento. Per cui l'esborso effettivo è, nell'esempio, di euro 450.000. In questa circostanza, necessita lo storno del fondo non utilizzabile, così come richiesto anche dall'Oic 31. Ne consegue la rilevazione della sopravvenienza attiva:

**SCRITTURA CONTABILE 4**

DESCRIZIONE	DARE	AVERE
Fondo per rischi	500.000	
Debiti verso terzi		450.000
Sopravvenienza attiva <sup>19)</sup>		50.000

3. Al momento della rilevazione dell'effettivo esborso finanziario a chiusura del debito verso terzi rilevato in precedenza:

**SCRITTURA CONTABILE 5**

DESCRIZIONE	DARE	AVERE
Debiti verso terzi		...
Banca €/c	...	

17. Se non iscrivibile per natura in altre voci, come precisato nell'Oic 31, par. 45.

18. La voce, secondo quanto riportato nell'Oic 12 al par. 84, lett. b) *Sopravvenienze e insussistenze passive, deve essere riclassificata nel prospetto di conto economico tra la voce B14) Oneri diversi di gestione, se non iscrivibile per natura nelle altre voci della classe B, come a sua volta precisato all'Oic 31, par. 45, secondo cui «Nel caso in cui, al verificarsi dell'evento il fondo iscritto non sia sufficiente a coprire l'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti (ad esempio, la stima a suo tempo effettuata è risultata inferiore all'ammontare effettivo della passività), la differenza negativa è rilevata nelle voci di conto economico in coerenza con l'accantonamento originario».*

19. Parlando di sopravvenienze attive, invece, l'Oic 12, al par. 56, lett. d) *Sopravvenienze e insussistenze attive, indica la voce A5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio, per la riclassificazione.*

Passando alle **passività potenziali non probabili ma possibili**, l'**indicazione del valore del rischio in corso di maturazione va riportata in nota integrativa**, il cui contenuto, normato dall'art. 2427, al punto n. 9, recita come segue: *«l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati»*.

La **passività remota non necessita di alcuna indicazione neanche in nota integrativa**.

### Considerazioni conclusive

A conclusione rispetto a quanto detto sino a ora, risulta evidente che **il rischio e la sua valutazione** diventano una **variabile determinante**, poiché a esso necessita **abbinare il presupposto della misurabilità dell'esborso finanziario futuro**.

La misurabilità si correla al carattere della **ripetibilità del fenomeno** indagato sulla scorta delle **informazioni** raccolte e delle **esperienze** vissute del soggetto valutatore, oltreché alle sue competenze e conoscenze.

Pertanto l'informazione, che richiede un adeguato sistema di raccolta ed elaborazione dei dati relativi al fenomeno, costituisce la base di partenza su cui andare a costruire tutta una serie di considerazioni, frutto delle competenze e conoscenze del soggetto valutatore. Il tutto deve essere finalizzato a comprendere l'**eventualità, alla data di chiusura del bilancio, che il fenomeno indagato possa tradursi in un esborso finanziario futuro** e quindi **passività potenziale probabile piuttosto che possibile o remota**.

In tale frangente, costituisce un presupposto anche la realizzazione di un campionamento che possa garantire l'analisi del fenomeno in un'ottica di quantificazione probabilistica sui possibili risultati.

Detto ciò, il fenomeno intriso di incertezza, per il quale non è possibile risalire a un congruo valore, è quel fenomeno manchevole di esperienza e ripetitività di informazioni, poiché **solo l'informazione, la lettura esperienziale e la replica dell'evento stabiliscono il passaggio dall'incertezza non misurabile all'incertezza misurabile (rischio)**.

La **determinazione del rischio** e la sua **quantificazione** permettono l'**emersione della passività probabile** e la sua **iscrizione in contabilità**, mediante l'**appostazione di un fondo rischi**. ◀